



STATUTO EBCE
Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazioni Dati.
(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28 novembre 2022)

Art. 1 – Costituzione

E' costituita tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI ELABORAZIONE DATI, codice fiscale 92102360283, di seguito nominata brevemente **ASSOCED**, la LIBERA ASSOCIAZIONE ITALIANA dei CONSULENTI TRIBUTARI e dei SERVIZI PROFESSIONALI, codice fiscale 90042550278, di seguito nominata brevemente **LAIT** e la FEDERAZIONE NAZIONALE UGL TERZIARIO, codice fiscale 96128110580, di seguito nominata brevemente **UGL TERZIARIO**, una Associazione ai sensi del Libro Primo, Titolo II e Capo III del C.C., di cui i costituenti sono soci fondatori, denominata "ENTE BILATERALE NAZIONALE CENTRI ELABORAZIONE DATI" in sigla "**EBCE**".
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 2 – Sede

L'Ente ha sede in Roma.

È di competenza del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di Roma. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 3 – Durata

L'Ente ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopi e finalità

L'Ente non ha fini di lucro e si propone lo scopo di:

- a) promuovere e favorire iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, anche attraverso la collaborazione delle Regioni, delle Province e/o di altri enti pubblici e/o privati che condividano lo scopo di migliorare la situazione culturale e professionale dei lavoratori. Le medesime finalità di formazione e miglioramento culturale e professionale dei lavoratori potranno essere altresì perseguite anche indirettamente, attraverso la collaborazione con altri enti, e con l'erogazione di sussidi, rifusioni, indennizzi e/o rimborsi;
- b) promuovere iniziative per la ricollocazione dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali;
- c) promuovere ricerche, studi e pubblicazioni in materia di lavoro, ambiente, sicurezza, tutela e prevenzione nel lavoro, formazione, welfare e conciliazione vita-lavoro;



- d) favorire percorsi di riconversione/innovazione dei processi produttivi, con l'obiettivo di sostenere la transizione ecologica e di ridurre l'impatto ambientale;
- e) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previa specifiche intese tra le parti sociali;
- f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
- g) favorire percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all'avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
- h) monitorare e favorire i processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che incentivano le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere;
- i) monitorare e favorire processi legati alla certificazione della parità di genere nei luoghi di lavoro;
- j) svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro anche per il monitoraggio delle dinamiche del lavoro a livello aziendale e territoriale;
- k) svolgere le funzioni previste dai Contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali costituenti l'Ente, in materia di contratto di apprendistato ed in materia di lavoro agile;
- l) gestire gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone la raccolta e provvedere alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalle norme vigenti in materia;
- m) progettare la creazione di forme di sostegno al reddito; e favorire lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dalla bilateralità di settore;
- n) realizzare iniziative di carattere sociale;
- o) istituire un Comitato di vigilanza nazionale;
- p) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato;
- q) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.

Art. 5 – Soci

Sono soci dell'Ente le Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'articolo 1 del presente Statuto.



In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

Art. 6 – Contributi

L'Ente trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalla contribuzione prevista dal CCNL per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati del 4 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- da contributi derivanti da iniziative che diano esecuzione agli scopi sociali;
- da contributi e/o erogazioni liberali di soggetti pubblici e/o privati;
- da donazioni.

Art. 7 – Strumenti

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni e/o enti, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8 – Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) le Direzioni Regionali.

Art. 9 – Assemblea

L'Ente ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea è composta da quattro delegati, in rappresentanza dei soci di cui all'art. 1 del presente Statuto e precisamente di Assoced per numero uno delegato, di Lait per numero uno delegato e di Ugl Terziario per numero due delegati. Ciascun delegato potrà farsi rappresentare mediante conferimento di delega scritta da un altro delegato purché rappresentante della stessa



tipologia di Organizzazione del primo (datoriale o lavoratori dipendenti) e non potrà quindi essere portatore di più di una delega.

I componenti dell'assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta alle altre Organizzazioni ed al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il nuovo componente avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto da almeno due componenti effettivi dell'assemblea o dal Presidente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è effettuata mediante avviso scritto, tramite lettera raccomandata e/o PEC e/o e-mail, da recapitarsi, presso la sede legale delle Organizzazioni di cui all'art.1, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purché la convocazione venga effettuata per telegramma.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;

(c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita



e le relative deliberazioni adottate, quando è rappresentata l'intera compagine sociale e tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti siano presenti alla riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento (Assemblea totalitaria).

Al di fuori dei casi di Assemblea totalitaria, l'Assemblea dei Soci può essere convocata (e tenersi anche in forma non totalitaria) anche senza l'indicazione di alcun luogo fisico di svolgimento, bensì ricorrendo esclusivamente a mezzi elettronici di collegamento, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei singoli soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti rappresentanti dei soci che dispongano di almeno il sessanta per cento dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei rappresentanti dei soci.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti.

In caso di parità dei voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria possono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

Art. 12 – Forma di votazione dell'Assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può avvenire a scrutinio segreto: il Presidente dell'assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.



Art. 13 – Poteri dell'assemblea

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti il Collegio dei Sindaci;
- b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- c) deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- d) svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- e) approvare i verbali delle proprie riunioni.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Ente;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Ente nei limiti della deroga prevista all'art. 2 dello statuto;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da otto componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui due su designazione di Assoced due su designazione di Lait e quattro su designazione di Ugl Terziario, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente nella persona di un consigliere.

L'Assemblea dei soci elegge il Vice Presidente nella persona di un consigliere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria dei soci che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

La funzione di ciascuno dei componenti del Consiglio Direttivo ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente del Consiglio Direttivo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi il Socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.



La decadenza per qualsiasi ragione da componente del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente.

Art. 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Ente per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- proporre all'Assemblea dei soci le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Ente;
- deliberare sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Ente ad Enti ed istituzioni Pubbliche e private che interessano l'attività dell'Ente stesso, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- eleggere, su designazione di Assoced, Lait ed Ugl Terziario, i componenti delle Direzioni Regionali.
- deliberare in ordine agli eventuali compensi e/o gettoni presenza e le modalità dei rimborsi spese per amministratori e sindaci, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
- istituire comitati tecnici e/o commissioni definendone i relativi compiti e poteri;
- approvare i regolamenti dell'Ente;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritengano necessario il Presidente o almeno tre dei suoi componenti; è convocato a mezzo e-mail dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci, senza diritto di voto.

Le sedute del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede legale dell'Ente. Il Consiglio



può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
- (c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio direttivo totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e le relative deliberazioni adottate quando siano intervenuti tutti i consiglieri e i revisori in carica (Consiglio Direttivo totalitario).

Al di fuori dei casi di Consiglio totalitario, il Consiglio Direttivo può essere convocato (e tenersi anche in forma non totalitaria) anche senza l'indicazione di alcun luogo fisico di svolgimento, bensì ricorrendo esclusivamente a mezzi elettronici di collegamento, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri e che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Art. 17 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente vengono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i componenti il Consiglio Direttivo alternativamente, una volta fra i Consiglieri effettivi rappresentanti l'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori e la volta successiva tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria dei soci che precede il rinnovo delle cariche sociali.



In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza e/o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea e durano in carica 3 (tre) anni:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte/parti che non esprime/esprimono il Presidente del Consiglio Direttivo;
- due, uno effettivo ed uno supplente, designati da UGL-Terziario;
- due, uno effettivo ed uno supplente, designati da ASSOCED e LAIT.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Le sedute del Collegio dei Revisori si tengono di regola presso la sede legale dell'Ente. Il Collegio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente in tempo reale. Verificandosi tali circostanze, il Collegio dei Revisori si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della riunione.

Art. 19 – Patrimonio

Le disponibilità dell'Ente sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 6 e dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi.

Costituiscono disponibilità dell'Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge,



entrano a far parte del patrimonio dell'Ente ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche nazionali e/o internazionali.

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4.

I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente, sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

È fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Ente il patrimonio sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei soci o per fini di pubblica utilità.

Art. 20 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali operano nel territorio di competenza come organi di prima istanza nella gestione degli adempimenti contrattuali.

Negli ambiti di autonomia legislativa delle singole Regioni, le Direzioni Regionali dell'Ente operano come soggetto unico abilitato al raggiungimento degli scopi sociali.

La Direzione Regionale è composta da tre a sei componenti designati pariteticamente da Assoced e Lait da una parte ed Ugl Terziario dall'altra ed eletti dal Consiglio Direttivo.

I singoli componenti la Direzione Regionale o l'intera Direzione Regionale possono essere sostituiti su richiesta delle Organizzazioni designanti i componenti stessi o con delibera del Consiglio Direttivo.

I costi di gestione delle Direzioni Regionali sono a carico del bilancio nazionale dell'Ente per le attività di cui al comma 1, direttamente a carico della Direzione Regionale per le attività di cui al comma 2.

La nomina dei componenti della Direzione Regionale è triennale fermi restando i casi di cui al comma 4.



Art. 22 – Regione Trentino Alto Adige

In deroga all'articolo 21 nella Regione Trentino Alto Adige la Direzione Regionale è strutturata su due Direzioni Provinciali speciali, di cui quella di Bolzano dovrà garantire le necessarie forme di bilinguismo.

Art. 23 – Attivazione delle Direzioni Regionali

L'attivazione delle Direzioni Regionali di cui agli articoli 21 e 22 è demandata al Consiglio Direttivo.

Il regolamento stabilisce le forme attuative.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Ente è disposto dall'Assemblea straordinaria dei soci all'unanimità dei componenti.

In questo caso l'Assemblea straordinaria dei soci designerà uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci o per fini di pubblica utilità.

Art. 25 – Clausola Compromissoria

Ogni controversia che potesse sorgere tra l'Ente ed i soci, gli amministratori, i liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati ognuno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Roma provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Art. 26 – Regolamento interno

Particolari forme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.